

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI

VIA IGNAZIO GARDELLA, 2 – 20149 MILANO
COD. FISC.: 09506510156

Iscrizione n. **1526** Sezione Speciale I – Albo Covip

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Sommario

1-	Oggetto.....	3
2-	Requisiti generali	3
3-	Anticipazione per acquisto prima casa.....	4
4-	Anticipazione per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia della prima casa di abitazione.....	6
5-	Anticipazione per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari derivanti da gravissime situazioni	6
6-	Anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente.....	7
7-	Per tutte le anticipazioni.....	8

1 Oggetto

Il presente documento disciplina le condizioni e le modalità di liquidazione anticipata (di seguito "anticipazione") della posizione individuale maturata dagli aderenti (di seguito gli "aderenti") al Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Vittoria Assicurazioni (di seguito definito "Fondo"), ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 7 del D. Lgs. 5 dicembre 2005 n.252/2005 e dell'art. 12 dello statuto del Fondo.

2 Requisiti generali

Gli aderenti al Fondo Pensione possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni di salute relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti.

Per il calcolo degli otto anni di iscrizione, si tiene in considerazione la "data di adesione". Per il conteggio degli otto anni valgono anche gli anni maturati in altre forme pensionistiche complementari trasferite o meno presso il Fondo nelle quali l'aderente non abbia ancora esercitato il diritto al riscatto totale della posizione.

A fronte di ciascuna richiesta di anticipazione il Fondo controllerà che le somme complessivamente erogate all'aderente a detto titolo (a fronte anche di precedenti richieste di anticipazioni) non superino il tetto del 75 per cento del totale della posizione individuale complessiva.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non potranno, infatti, eccedere il 75 per cento della posizione individuale, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

In caso di eventuale superamento del predetto massimale, il Fondo erogherà all'aderente l'importo massimo entro il limite consentito.

Con riferimento alla richiesta di anticipazione con causale "per ulteriori esigenze" si rimanda al paragrafo 6 per gli ulteriori limiti su tale fattispecie.

3 Anticipazione per acquisto prima casa

La richiesta può essere effettuata nel caso di acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli¹, intendendosi per prima casa l'immobile destinato a residenza o dimora abituale.

L'aderente può presentare tale richiesta anche entro i 18 mesi successivi alla data di perfezionamento dell'acquisto dell'immobile, o dall'assegnazione, limitatamente agli acquisti in cooperativa, o dal termine dei lavori in caso di costruzione della prima casa in proprio.

Il Fondo erogherà all'aderente l'importo richiesto che sarà a capienza delle spese sostenute e documentate. La somma erogata non potrà essere comunque superiore al 75% dell'ammontare maturato alla data della richiesta e comunque non oltre il prezzo d'acquisto dell'immobile al lordo di oneri accessori o delle spese sostenute.

L'anticipazione può essere concessa solo a condizione che:

- i) il richiedente al momento dell'acquisto non risulti titolare di diritti di proprietà o diritti reali di godimento relativamente ad altre abitazioni nel comune dove è ubicato l'immobile per cui si richiede l'anticipazione;
- ii) nel caso il richiedente risulti titolare di diritti di proprietà su altra abitazione nel medesimo comune, lo stesso potrà ottenere l'anticipazione a patto che si impegni ad alienare l'immobile già di proprietà entro 12 mesi dalla data del rogito dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione;
- iii) nell'eventualità l'aderente richieda l'anticipazione per sé stesso e abbia precedentemente già ottenuto dal Fondo un'anticipazione per l'acquisto di una prima casa di cui è ancora proprietario o titolare di diritti reali di godimento, potrà accedere ad un'ulteriore anticipazione, previa dichiarazione che alienerà la proprietà della (o i diritti reali sulla) abitazione oggetto della precedente anticipazione entro 12 mesi dalla data del rogito dell'immobile per cui si richiede l'anticipazione.

A - Documenti da presentare all'atto della richiesta

- copia del preliminare di vendita (compromesso) o, se si tratta di acquisto in cooperativa, atto di prenotazione dell'alloggio con nomina a socio o, nel caso di costruzione in proprio, copia della licenza edilizia e preventivi attestanti gli oneri da sostenere;
- autocertificazione da cui risulti la non titolarità del richiedente o del figlio acquirente di diritti di proprietà o reali di godimento relativamente ad altre abitazioni site nel comune dove è ubicato l'immobile per cui si richiede l'anticipazione;
- autocertificazione da cui si evince l'impegno ad alienare l'immobile di proprietà o i diritti reali di godimento entro 12 mesi dalla data di acquisto dell'abitazione per cui si chiede l'anticipazione per il caso di cui al precedente punto 3 lettera ii);
- autocertificazione da cui risulti l'impegno ad alienare la proprietà della (o i diritti reali di godimento sulla) abitazione entro 12 mesi dalla data di acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione per il caso di cui al precedente punto 3 lettera iii).
- copia della carta di identità e del codice fiscale del richiedente.

Nel caso si faccia richiesta di anticipazione per i figli sono necessari i seguenti documenti senza i quali il Fondo non potrà procedere con l'elaborazione della pratica, ovvero:

- stato di famiglia o estratto dell'atto di nascita dei figli;
- modulo relativo al trattamento dei dati personali firmato dai figli.

B - Documenti da presentare entro 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione

1. Certificato di residenza o certificato di cambio residenza, o autocertificazione che attesti che l'abitazione acquistata costituisca la dimora abituale;
2. atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, contratto di vendita nel caso di acquisto da terzi, atto di assegnazione dell'alloggio nel caso di acquisto in cooperativa o atto comprovante il titolo di proprietà del terreno nel caso di costruzione in proprio.

Nel caso di costruzione in proprio l'aderente è tenuto inoltre a presentare le fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti per la costruzione dell'immobile nonché autocertificazione attestante la chiusura dei lavori.

C - Documenti da presentare entro 12 mesi dalla data del rogito relativo all'abitazione per cui si richiede l'anticipazione

1. atto notarile da cui risulti la cessione della proprietà o dei diritti reali di godimento dell'abitazione per i casi di cui alle lettere ii) e iii) del precedente paragrafo 3.

Precisazioni

Si segnala a beneficio dell'aderente che l'usufrutto generale, quindi non la proprietà, non rientra come acquisto prima casa. Secondo un orientamento COVIP (febbraio 2011) "la nozione di acquisto della prima casa di abitazione comprende solo l'acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali di godimento su beni altrui, quali l'usufrutto, che presenta rispetto alla proprietà carattere parziale".

E' da escludersi, secondo il medesimo orientamento la possibilità di ottenere un'anticipazione per acquisto prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all'altro coniuge.

L'acquisto della nuda proprietà può rientrare nella casistica dell'acquisto della prima casa di abitazione solo se l'aderente/figlio vi porta la residenza.

E' possibile erogare un'anticipazione per acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, per acquisto di abitazione in stato estero, purchè l'aderente/figli vi portino la residenza.

L'acquisto separato di un box auto o di una pertinenza di un'abitazione già di proprietà non rientra come acquisto prima casa. Secondo lo stesso orientamento COVIP si possono considerare tali acquisti rientranti nella fattispecie "acquisto prima casa" solo se pertinenziale e contestuale all'acquisto dell'abitazione.

Per quanto riguarda l'anticipazione erogata per acquisto prima casa nel caso non fosse prodotta la documentazione sopra richiesta (paragrafo 3, punto C) il Fondo si riserva la possibilità di richiedere la restituzione della somma anticipata.

In riferimento all'anticipazione erogata per costruzione prima casa in proprio resta inteso che il Fondo si riserva di recuperare parte dell'anticipazione nel caso le fatture/ricevute fiscali attestassero spese inferiori a quanto erogato.

¹ Circa i modi di acquisto del diritto di proprietà, è possibile concedere l'anticipazione in fattispecie diverse dall'ordinario acquisto (tipicamente mediante contratto di compravendita) come l'acquisto in cooperativa o la costruzione della casa di abitazione su suolo proprio

4 Anticipazione per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia della prima casa di abitazione

Può essere richiesta prima dell'inizio dei lavori, o al più tardi entro un mese dal termine dei lavori. Il Fondo erogherà all'aderente l'importo richiesto che sarà una parte o a capienza delle spese sostenute e documentate. La somma erogata non potrà essere comunque superiore al 75% dell'ammontare maturato alla data della richiesta e non oltre il costo totale della ristrutturazione.

1. Documenti da presentare alla richiesta di anticipazione

- certificato di residenza se il richiedente risiede già nell'immobile da ristrutturare;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione;
- autocertificazione in cui si attesta che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa art. 3, comma 1, lettere a) b) c) d), D.P.R. n° 380/2001;
- copia della concessione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori o autocertificazione attestante la data di inizio lavori nel caso in cui non sia richiesta espressamente dal Comune la denuncia di inizio attività;
- preventivi attestanti gli oneri da sostenere;
- nel caso in cui la richiesta di anticipazione è relativa ad interventi effettuati su parti comuni dell'edificio è necessario presentare copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- copia della carta di identità e del codice fiscale del richiedente.

Nel caso si faccia richiesta di anticipazione per i figli sono necessari i seguenti documenti senza i quali il Fondo non potrà procedere con l'elaborazione della pratica, ovvero:

- stato di famiglia o estratto dell'atto di nascita dei figli;
- modulo relativo al trattamento dei dati personali firmato dai figli.

2. Documenti da presentare entro 6 mesi dalla fine dei lavori

- fatture/ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti;
- copia del documento del collaudo dell'impianto ove previsto o autocertificazione attestante la data della chiusura dei lavori;
- certificato di cambio residenza, se il richiedente non risiede già nell'immobile da ristrutturare all'atto della richiesta.

3. Precisazioni

L'erogazione dell'anticipazione può essere effettuata sulla base dei preventivi, resta inteso che il Fondo si riserva di recuperare parte dell'anticipazione nel caso le fatture/ricevute fiscali attestassero spese inferiori rispetto all'anticipazione erogata.

5 Anticipazione per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari derivanti da gravissime situazioni

L'anticipazione può essere richiesta in tutti quei casi certificati come rientranti in gravissime situazioni sanitarie dal medico curante o dalla ASL. Il Fondo erogherà all'aderente l'importo

richiesto che sarà a capienza delle spese sostenute e documentate. La somma erogata non potrà essere comunque superiore al 75% dell'ammontare maturato alla data della richiesta e non superiore all'ammontare delle spese sostenute.

Potrà essere erogata solo se le terapie e gli interventi straordinari sono/saranno certificati dalla struttura pubblica competente (ASL), dall'ospedale o dal medico curante come derivanti da gravissime situazioni.

L'aderente è tenuto a inviare la richiesta di anticipazione entro 18 mesi dalla data di dimissione dalla struttura ospedaliera o dal termine delle terapie.

Nell'ambito delle spese sanitarie si comprendono le spese di viaggio e alloggio, anche relative al familiare che presti eventuale assistenza al soggetto per il quale si richiede l'anticipazione.

1. Documenti da presentare all'atto della richiesta

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL, ospedale o medico curante) del carattere straordinario e derivante da grave situazione della terapia o intervento;
- copia del preventivo di spesa attestanti gli oneri da sostenere;
- copia della carta di identità e del codice fiscale del richiedente.

Nel caso si faccia richiesta per i figli o per il coniuge sono necessari i seguenti documenti senza i quali il Fondo non potrà procedere con l'elaborazione della pratica, ovvero:

- stato di famiglia o estratto dell'atto di nascita dei figli;
- modulo relativo al trattamento dei dati personali firmato dai figli.

2. Documenti da presentare entro 6 mesi dall'atto della richiesta

- copia delle fatture/ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti.

3. Precisazioni

Si precisa che in relazione alla tipologia e all'urgenza della spesa il Fondo si riserva di liquidare la somma richiesta sulla base di preventivi, fermo restando l'obbligo di acquisire dall'iscritto entro sei mesi dalla presentazione della richiesta, la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute.

6 Anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente

Per la richiesta di tale anticipazione non è dovuto nessun motivo specifico, con provvedimento del 31 Maggio 2007, la COVIP è intervenuta a precisare le condizioni e i limiti delle anticipazioni, ponendo delle restrizioni per quanto riguarda la richiesta del 30%.

Il provvedimento precisa infatti che: *"Con specifico riguardo, poi, all'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7 lett. c), al fine di evitare che tramite la reiterata richiesta di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali previsti dalla normativa, dovrà, altresì, essere verificato che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi,*

risultare superiore al 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo".

Tale anticipazione può essere richiesta anche più volte, ma sempre nel limite assoluto del 30% della posizione accumulata. Una nuova richiesta di anticipazione potrà dunque essere erogata solo in presenza di nuova contribuzione e rispettando il limite assoluto del 30%. Nel caso in cui l'importo anticipabile sia pari o inferiore a 3.000,00 euro (al lordo delle imposte), l'anticipazione non verrà erogata.

1. Documenti da presentare all'atto della richiesta

E' sufficiente presentare il modulo di richiesta con la fotocopia della carta di identità e del codice fiscale del richiedente.

7 Per tutte le anticipazioni

Il modulo di richiesta in originale dovrà essere inviato al Fondo presso l'ufficio di Gestione Personale della Vittoria Assicurazioni S.p.a., via I. Gardella, 2 - 20149 Milano (MI) e anticipato via mail alla casella FondoPensioneDipendenti@vittoriaassicurazioni.it.

I documenti da presentare per la richiesta di anticipazione, dovranno essere inviati tramite mail alla casella FondoPensioneDipendenti@vittoriaassicurazioni.it.

Qualora a seguito di erogazione, il Fondo dovesse successivamente riscontare la mancanza dei requisiti, che hanno determinato il diritto all'erogazione per qualsiasi causa, l'aderente è obbligato alla restituzione delle somme illegittimamente percepite.

1. Modalità di erogazione

L'anticipazione verrà erogata sulla base della posizione calcolata al momento della richiesta.

La pratica di anticipazione verrà accettata se:

- l'aderente ha i requisiti per poter richiedere la prestazione;
- la documentazione richiesta a supporto è completa ed esaustiva.

La liquidazione dell'anticipazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate bancarie.

2. Rigetto della richiesta di anticipazioni

In caso di mancanza dei presupposti o di documentazione per la richiesta di anticipazioni, il Fondo invia all'aderente, tramite raccomandata, la comunicazione e il motivo del rigetto della richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa.

3. Richiesta di integrazione della documentazione

Il Fondo verifica le domande di anticipazione e i documenti trasmessi a supporto ed in caso di incompletezza, richiede all'aderente, tramite comunicazione scritta, l'integrazione della documentazione necessaria.

4. Richieste di anticipazione con cessione del quinto

Per tutte le richieste di anticipazioni con in atto una cessione del quinto è necessario avere la liberatoria della finanziaria. Se la finanziaria non autorizza l'anticipazione, il Fondo non potrà erogarla.

Solo nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie, vengono erogati all'aderente i 4/5 dell'importo richiesto in quanto le anticipazioni per spese sanitarie straordinarie derivanti da gravissime situazioni, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni previdenziali obbligatorie.

5. Reintegro delle Anticipazioni

L'aderente ha la possibilità di reintegrare le anticipazioni ottenute a valere sulla posizione individuale con uno o più versamenti che possono anche superare la soglia annuale di € 5.164,57.

Con riferimento al reintegro di anticipazioni relative a somme maturate dal 01/01/2007 la norma prevede che su tali somme reintegrate, eccedenti il limite di deducibilità, venga riconosciuto un credito di imposta pari alla ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell'anticipazione, in proporzione all'importo reintegrato.